



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

**SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO
SERVIZIO COMMERCIO**

ORDINANZA N. 116 / 2025

**OGGETTO: MODIFICA PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE LUNGO
LA VIA FAINA, ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 82, PER IL POSIZIONAMENTO
DI UN CAMION CON CESTELLO ELEVATORE**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- **Vista** la domanda presentata in data 01.10.2025 dalla sig.ra Marchetti Silvia per la modifica della circolazione veicolare di Via Faina, nel tratto indicato in oggetto, per consentire il posizionamento di un camion con cestello, necessario per la rimozione di tendaggi;
- Che le opere di cui trattasi verranno effettuate il giorno 27.10.2025;
- Visti gli artt. 6 e 7 del codice della strada, D.Lgs. n. 285 del 30.4.92,
- Visti gli articoli 30, 31, 40, 41, 42, e 43 del Regolamento di esecuzione del codice della strada, D.P.R. N. 495 del 16.12.92 s.m.i.;
- Ritenuto che in concomitanza con l'esecuzione dei lavori la larghezza carreggiata in oggetto debba essere ridotta a m. 3,00, allo scopo di garantire comunque la circolazione dei veicoli e salvaguardare la pubblica incolumità, nonché per ragioni di carattere tecnico;
- Visti gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

- 1) che lungo la Via Faina, all'altezza del civico 82, **limitatamente all'area necessaria all'esecuzione dei lavori**, venga istituito, **per il giorno 27.10.2025**, il restringimento della carreggiata, con un calibro minimo non inferiore a metri 3,00, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori, secondo le cautele e le prescrizioni previste dal codice della strada, dal relativo regolamento di esecuzione e dalla normativa in materia di sicurezza sui cantieri stradali;
- 2) organizzare, ove necessario, tenuto conto delle dimensioni della carreggiata, la circolazione con senso unico alternato, nel solo tratto oggetto della presente ordinanza, governato da movieri debitamente equipaggiati e formati;
- 3) il limite di velocità di 30 km/h nel tratto di via Faina interessato dai lavori;
- 4) Che la ditta medesima nell'esecuzione dei lavori, per tutto il periodo di occupazione, abbia cura di garantire la visibilità dei mezzi utilizzati e le condizioni di massima sicurezza della circolazione stradale e degli operatori impiegati nei lavori.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza:

- alla richiedente, affinché provveda ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 495/92 all'organizzazione del cantiere, nonché di tutti i segnali previsti dal regolamento stesso, necessari per il rispetto della presente Ordinanza (Fig. II 383 e seguenti); in particolar modo al posizionamento di cartelli di preavviso di lavori in corso e di restringimento del marciapiede.

Il personale della Polizia Locale, nonché gli altri organi di Polizia Stradale, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza non costituisce autorizzazione per la realizzazione delle opere e dei lavori cui è legato il posizionamento del ponteggio; detta autorizzazione dovrà essere in ogni caso acquisita prima dell'occupazione dell'area.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, al tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, il ricorso straordinario al presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione di cui sopra.

Lì, 14/10/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FERRO GABRIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)